



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili

Udienza pubblica del [REDACTED]

Ricorso R.G. n. [REDACTED]; n. [REDACTED] del Ruolo

Relatore, Cons. Terrusi

Ricorrente: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] (difensori, avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]);

Controricorrente: Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari esteri.

IL P.M.

Letti gli atti;

osserva:

1.-Il ricorso per cassazione: sintesi dei motivi.

I ricorrenti, premesso di essere discendenti in linea retta dell'avo [REDACTED] cittadino italiano, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ed emigrato in Brasile, dove si era unito in matrimonio con la sig.ra [REDACTED], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma (n. [REDACTED]) sulla base dei seguenti motivi:

-violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, nn. 2 e 3, c.c. 1865 ex art. 360, n. 3 c.p.c., ritenuto *ratione temporis* applicabile alla fattispecie, per erronea, ingiusta e viziata applicazione delle ipotesi di perdita della cittadinanza ivi previste;

-violazione degli artt. 101, 183, comma 4, e 359 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) avendo reso il giudice di secondo grado una sentenza "a sorpresa" su un tema giuridico fondante la decisione ma non elevato al contraddittorio tra le parti, in violazione ed in pregiudizio del diritto di difesa degli odierni ricorrenti, con immediata incidenza causale sul contenuto della sentenza emessa;

--violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) per la mancata corretta applicazione delle regole del giudizio in tema di presunzioni semplici, in una materia nella quale – per la natura e l'oggetto delle situazioni giuridiche soggettive controverse – il giudizio

presuntivo non è ammesso, nonché per la violazione della disciplina di riferimento, disattendendo i criteri che l'art. 2729 c.c. delinea per l'operatività delle presunzioni semplici nel processo civile;

- violazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) per la mancata corretta applicazione della regola dell'onere della prova, sia quale criterio di ripartizione tra le parti dell'onere di dimostrare i fatti rilevanti del processo, sia quale parametro finale di giudizio al fine di stabilire le conseguenze in chiave decisoria della mancata prova dei fatti di causa;

-violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) per la violazione delle regole del prudente apprezzamento e del principio dispositivo nel giudizio di fatto, avendo la corte di appello omesso di porre a fondamento della decisione i fatti dimostrati attraverso le prove proposte dalle parti;

-violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non avere applicato la corte di appello il meccanismo della compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. sebbene la decisione di secondo grado si sia posta in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti ed abbia reso soluzioni inattese in ordine alle questioni affrontate per la risoluzione della lite.

2.- La questione giuridica della Grande Naturalizzazione Brasiliana e la cittadinanza italiana: ricostruzione del percorso storico e giurisprudenziale

L'istanza di trattazione orale avanzata da questo Ufficio (ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, le cui prescrizioni sono state prorogate con l'art. 16, commi 1 e 2, d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022) induce a ritenere riservata a tale trattazione (la discussione orale) la formulazione delle richieste del P.M.

Il rito dell'udienza pubblica tuttavia non osta al deposito da parte del P.M. - nell'osservanza del termine dell'art. 378 c.p.c. - di una memoria, ritenuta ammissibile dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di più ampiamente garantire il contraddittorio. Nondimeno, il convincimento in ordine alla pregnanza e rilevanza della trattazione orale (ancora più in considerazione della sua eccezionalità nell'attuale fase), anche per rispettarne la significatività, suggerisce di affidare a detta memoria esclusivamente la sintetica esposizione dei soli argomenti che vengono in rilievo ai fini della decisione della questione di particolare rilevanza nomofilattica, riservando la formulazione delle conclusioni definitive all'udienza.

Questo Ufficio infatti ha già avuto di modo di premettere (cfr. richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 e ss. modifiche) come si tratti di una

questione che, per la sua intrinseca rilevanza, è caratterizzata dall'inclinazione a dare vita al precedente *pro-futuro* il quale, secondo la sua specifica vocazione, trascende la mera esigenza della parte di conoscere l'esito della controversia e risulta espressione di un interesse più generale.

Per questa ragione sarà opportuno ricostruire, sia pure in sintesi, il percorso storico e giurisprudenziale per giungere alla elaborazione del principio di diritto che non sia avulso dalla necessaria cornice storica di riferimento.

La questione giuridica oggetto del presente ricorso prende le mosse dalla richiesta di riconoscimento della cittadinanza "*iure sanguinis*" formulata da parte di alcuni cittadini brasiliani, avendo il Ministero dell'Interno eccepito l'avvenuta naturalizzazione dei richiedenti in Brasile e la conseguente perdita della cittadinanza italiana a seguito dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 e il 1891.

Il ricorso in esame è stato rimesso alle Sezioni Unite con la contestuale richiesta di un approfondimento tematico sulla configurabilità della rinuncia tacita alla cittadinanza italiana a seguito di avvenuta stabilizzazione in Brasile da parte degli avi (dei ricorrenti) per effetto del decreto della c.d. "grande naturalizzazione" (1889).

La "Grande Naturalizzazione" del 1889-1891 veniva avviata con il "Decreto n. 58 A", emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, poi confermata dalla Costituzione Brasiliana del 1891 (art. 69), secondo cui tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, e, quindi, anche gli italiani, presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine. Non va sottaciuto che si tratta di una questione di grande rilevanza, anche storica, perché il Regno d'Italia, all'epoca della c.d. grande naturalizzazione, agì in sede diplomatica per contrastare gli effetti della naturalizzazione di massa, sentendosi colpito nella propria sovranità territoriale; non a caso, fu emanata una circolare dall'allora Ministro degli Esteri Crispi (per la precisione in data 30.12.1889) con l'intento di vietare le migrazioni dall'Italia verso il Brasile.

Il decreto sulla naturalizzazione brasiliana fu oggetto pertanto di accese discussioni e ritenuto in contrasto con i principi di diritto internazionale.

La stessa costituzione brasiliana (all'art 43) incaricò il Congresso di emanare leggi ad hoc in materia di naturalizzazione tanto che, nel 1908, si stabilì espressamente che per la concessione

della naturalizzazione sarebbe stata necessaria una richiesta formale ed esplicita da parte degli interessati.

Il dibattito giuridico che ne scaturì aveva valorizzato la lettura interpretativa testuale ed univoca dell'art. 11, c. 2 c del Codice civile del regno del 1865 nel senso di attribuire la perdita della cittadinanza italiana al contestuale e volontario ottenimento di altra cittadinanza (*“la cittadinanza si perde: ... (...) 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”*) con la precisazione che il verbo ottenere rimandava ad una necessaria, preliminare e consapevole richiesta di concessione della cittadinanza straniera.

In questo senso si pronunciò la storica decisione della corte di cassazione di Napoli (udienza 5 ottobre 1907 nella causa Di Nubila c. Larocca e Picerni), richiamata anche dal giudice di prime cure, che sottolineò come *“in nessun caso le leggi di un paese straniero”* potessero *“derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”*, evidenziando che la cittadinanza, ai sensi dell'art. 11 cit., sarebbe venuta meno solo in caso di rinuncia e di trasferimento della cittadinanza all'estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la cassazione del tempo, la valorizzazione del giusto significato della parola *“ottenere”* rendeva necessaria una preventiva richiesta della parte interessata.

Qualche anno prima, a proposito del significato del verbo *“ottenere”*, come ricordato anche nel ricorso per cassazione, la corte di appello di Casale (udienza 15 aprile 1902) chiariva che *“aprendo un dizionario alla parola ottenere si trova: riuscire a farsi accordare quel che si chiede o si desidera. Perché dunque si possa perdere la cittadinanza da chi la possiede in virtù dell'art. 4 cod.civ., bisogna che si sia riuscito a farsi accordare una cittadinanza in paese estero dopo averla chiesta o desiderata. Occorre perciò un atto estrinsecativo di tale volontà non solo, ma ben anche la capacità giuridica di volere”*.

La dottrina, in quegli anni, discusse approfonditamente sul tema per approdare al principio, integralmente recepito anche dalla giurisprudenza, che l'acquisto della cittadinanza di un altro stato scaturisse solo da un atto individuale, formale e volontario.

Di grande interesse storico-giuridico il parere *pro veritate* reso da uno studioso di diritto internazionale nella causa Di Nubila; si affermò in tale atto: *“Tanto poco certe erano le garanzie della plena civitas apparentemente conferita al Di Nubila dal Decreto del 1889, che, mentre l'art. 3 di quel decreto abilitava il naturalizzato a tutte le pubbliche funzioni eccettuata quella di Capo dello Stato, una legge del 1892 limitava maggiormente i suoi diritti, e coll'art. 2 lo rendeva temporaneamente inabile alle funzioni di senatore e di deputato. Quale garanzia esisteva allora che altre leggi, non limitate nel loro sviluppo dalla disposizione della*

Costituzionale regolante tale rapporto, non diminuissero ancora i diritti di quegli emigrati che la legge aveva naturalizzati, riducendoli a poco a poco nella condizione di metèci? In cospetto di tale incertezza di diritti e di garanzie, come potrebbsi far derivare per tali emigrati italiani, da una simile naturalizzazione straniera, la perdita della cittadinanza italiana?”.

Ed ancora “*Lo stato di origine, nel giudicare gli effetti di tali atti in rapporto colla propria legge, deve considerarne non già la manifestazione formale, ma la libertà sostanziale, che nel caso del Di Nubila e degli altri stranieri allora residenti in Brasile, completamente mancava*”.

Il dibattito dottrinale, invero, sorse ancor prima della questione della Grande Naturalizzazione brasiliana in occasione della legge degli stati Uniti del Venezuela del 16 maggio 1873¹: si disse che mai avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza italiana colui il quale fosse stato “*costretto dalla forza a subire la cittadinanza di uno stato estero*”.

Sulla stessa linea di pensiero si poneva la giurisprudenza di merito tanto che si giunse al punto di sostenere che anche la richiesta, consapevole e spontanea, di acquisire la cittadinanza straniera non avrebbe potuto determinare la perdita della cittadinanza italiana quando determinata dal solo intento di eludere la legge italiana in ambito successorio (cfr. corte di appello di Genova 15 giugno 1896 laddove si precisava che “*è inefficace a far perdere la cittadinanza italiana un atto di naturalizzazione ottenuto da altro Stato, quando risulti che siasi chiesto per eludere le disposizioni della legge successoria italiana*”).

La giurisprudenza si attestò su questi principi, nonostante i mutamenti della legislazione (anche a seguito dell’introduzione dell’art. 8 della legge n. 555 del 1912), e rimase sempre sulla linea di una necessaria **consapevole e volontaria acquisizione della cittadinanza straniera**² mai avvalorando il principio di una possibile accettazione tacita della cittadinanza straniera con contestuale perdita della cittadinanza italiana.

Analoghi principi venivano ribaditi anche a proposito dell’acquisto della cittadinanza vaticana da parte dei cardinali italiani che, non per questo, perdevano lo *status civitatis* italiano.

I principi suddetti, poi, in gran parte sono stati recepiti dalla giurisprudenza moderna; a tal proposito è possibile citare alcune decisioni di merito che si pongono sul solco di quella giurisprudenza che ha valorizzato il percorso storico di una concezione “forte” della cittadinanza italiana (cfr. tribunale di Roma, ordinanza 25 febbraio 2020; tribunale di Roma ordinanza 23

¹ Legge che obbligò i figli degli stranieri nati in Venezuela ad acquistare la cittadinanza venezuelana senza poter mantenere la cittadinanza italiana

² Tribunale di Roma 25 febbraio 1958; tribunale di Genova 4 luglio 1900 in una singolare decisione con la quale si stabilì che non comportasse la perdita della cittadinanza italiana l’acquisizione della cittadinanza straniera al fine di regolarizzare “la compera di carati di navi”;

aprile 2020; corte di appello de L'Aquila del 19 maggio 2021 n. 766 dove si afferma che *“l’ottenimento della cittadinanza straniera, che ai sensi dell’art. 11 cod.civ. del 1865 comportava la perdita della cittadinanza italiana, presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta della predetta cittadinanza straniera da parte dell’interessato e che dunque la perdita della cittadinanza italiana non poteva mai essere l’effetto di un automatismo o di un comportamento meramente negativo del cittadino, non potendo le leggi di un paese straniero derogare alle norme imperative nazionali in ordine all’acquisto ed alla perdita della cittadinanza”*; ed ancora corte di appello de L'Aquila 6 luglio 2021).

Dopo avere curato l’inquadramento storico e giurisprudenziale, non va nemmeno sottaciuto che la questione ha una importante ricaduta concreta nei confronti di coloro che, in qualità di discendenti degli italiani emigrati e residenti in Brasile nel 1889, pur non essendo parti del processo, sono stati destinatari di una nota indirizzata dal Ministero dell’Interno alle Prefetture italiane (cfr. nota Ministero dell’Interno prot. n. 6497 del 6.10.2021 avente ad oggetto *“Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis”*) con l’avviso di sospendere le pratiche di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* aventi ad oggetto la tematica della Grande Naturalizzazione Brasiliana *“ad un momento successivo nel quale l’orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con la pronuncia di cassazione”*.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel contrasto tra la decisione del giudice di prime cure e quella del giudice adito in secondo grado, sono dunque chiamate a vagliare la decisione della corte di appello di Roma (n. 5172/2021) che, nella individuazione di una nuova soluzione interpretativa³, ha preso le distanze dall’orientamento giurisprudenziale pregresso e dalle regole e dai principi consolidatisi nel corso degli ultimi centocinquanta anni che hanno valorizzato una concezione *“forte”* della cittadinanza italiana in grado di resistere nell’arco di più generazioni come simbolo di un radicamento profondo degli emigrati con l’Italia, ciò nonostante l’inclusività delle politiche migratorie degli stati di accoglienza.

³ La Corte di Appello, nel motivare il rigetto della richiesta di cittadinanza italiana, ha invocato *“la rinuncia tacita”* e volontaria della cittadinanza italiana dell’avo emigrato in Brasile per fatti concludenti e inequivoci consistenti nell’aver pienamente accettato i diritti e i doveri dello Stato di accoglienza - diritti esercitati in quello Stato per molto tempo, oltre che in via continuativa e ininterrotta. Si afferma che *“è provato che l’avo degli appellati abbia rinunciato alla cittadinanza italiana alla luce di atti consapevoli e volontari il che è ciò che unicamente rileva ai fini della decisione”* ed ancora che *“in ogni caso, la perdita della cittadinanza italiana deriva dal disposto di cui all’al III punto dell’art. 11 del codice civile del 1865, ai sensi del quale la cittadinanza viene perduta da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato nel servizio militare di potenza estera”*.

Va poi osservato che, qualche mese dopo la pronuncia impugnata, la corte di appello di Roma (cfr. sentenza n. 6640/2021 emessa il 8.10.2021) ha riaffermato il tradizionale principio di diritto secondo il quale la corretta interpretazione del codice civile del 1865 consente di affermare che la perdita della cittadinanza “*potesse conseguire solo ad un atto di impulso*” di natura volontaria e consapevole.

Così inquadrata la questione, questo Ufficio non condivide la soluzione giuridica configurata dalla corte di appello di Roma.

Di seguito, nell’esame dei singoli motivi di ricorso, verranno condensate le ragioni del dissenso e verrà formulato il principio di diritto che si intende formulare nella presente requisitoria.

3.- L’art. 11 del codice civile del 1865.

Con il **primo motivo** di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del codice civile del 1865⁴, per erronea, ingiusta e viziata applicazione delle ipotesi di perdita della cittadinanza ivi previste.

La decisione ha avvalorato l’ammissibilità di una rinuncia tacita, o per fatti concludenti, alla cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Si tratta di verificare, *ratione temporis*, quale fosse la corretta applicazione della norma e di verificarne la tenuta anche in relazione ad una interpretazione che tenga conto dei principi costituzionali vigenti.

Senza dubbio, come già osservato, si trattava di una norma ispirata ad un principio di matrice democratica che correlava la perdita della cittadinanza ad una contestuale e volontaria acquisizione della cittadinanza nel paese straniero, fatti salvi alcuni sporadici casi (di natura tassativa) di perdita automatica della cittadinanza (cfr. ad es. art 14: “*La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiarati in ambidue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio*”).

L’art. 11 del c.c. del 1865 fu dunque sempre interpretato come una norma che presupponeva l’acquisto concreto ed effettivo della cittadinanza straniera, al di fuori da ipotesi di

⁴ **Art. 11.** La cittadinanza si perde: 1.” Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza; **2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero; 3 Da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.** La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno. Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

naturalizzazioni automatiche, e, sotto il profilo soggettivo, si trattava di una norma incompatibile con ipotesi di involontarietà dell'acquisizione perché, come ricostruito nel percorso giurisprudenziale al quale si è fatto cenno, il verbo "ottenere", utilizzato dal legislatore, era strettamente correlato alla consapevole volontà del proprio *status civitatis*.

Ne consegue che la corte di appello di Roma laddove ha valorizzato l'inserimento nel nuovo consesso sociale da parte degli avi del ricorrente ha ipotizzato una forma di perdita tacita della cittadinanza mentre, a suo dire, "*sarebbe stato necessario dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto alieno al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, né è ragionevole ritenere che sia avvenuto*".

Peraltro la corte di appello afferma che l'aver assunto attività lavorativa all'estero equivalga ad avere accettato impiego da un governo estero, dovendosi intendere in senso ampio il termine "governo" sino a protervi ricomprendere qualsiasi attività lavorativa all'estero.

Si tratta, a ben vedere, di una erronea applicazione della norma che non può essere dilatata, sino a farla retroagire con una ampiezza che la giurisprudenza del tempo non aveva mai considerato mentre il fine era quello di tutelare le persone e di porle al riparo da naturalizzazioni di massa che non fossero espressione della singola volontà individuale.

Ancora, il meccanismo della mancata contestazione nei sei mesi non poteva dirsi conforme con l'esigenza di prevedere l'acquisizione consapevole e volontaria della cittadinanza straniera perché non sempre le persone erano in grado di comprendere il testo delle norme straniere e di conoscerne gli effetti.

Il motivo dunque è fondato: la corte di appello ha scelto una interpretazione in contrasto con l'esigenza di acquistare in modo consapevole e formale il proprio *status civitatis*, avvalorando l'ipotesi di una rinuncia alla cittadinanza italiana per fatti concludenti o tacita, con inevitabili effetti a catena sui discendenti di coloro che si siano avvalsi della naturalizzazione brasiliana.

Il meccanismo, anche a volerlo esaminare con gli occhi della modernità, non è nemmeno compatibile con le norme costituzionali (artt. 2, 3, 11, 117 primo comma, 35 ultimo comma cost.) che comunque poggiano su un substrato di libertà individuale specie in materia di *status civitatis* e non consentono di avvalorare sistemi puramente automatici di perdita dello *status* (cfr. cass. civ. 22271/2016 e Cass. civ. n. 9377/2011) con una giurisprudenza certamente più restrittiva e penalizzante di quella adottata al tempo della grande naturalizzazione.

Dal complesso delle norme sopra citate si evince anche che il giudice di merito non ha correttamente applicato l'**art. 11, n. 3, c.c. del 1865**, in relazione alla posizione del sig. [REDACTED]



██████████ il quale avrebbe manifestato una “*rinuncia implicita alla cittadinanza italiana*” mostrando un effettivo radicamento in Brasile.

La sentenza viene censurata nella parte in cui prevede che il figlio minore dell’avo emigrato, il sig. ██████████ nato in Brasile, avrebbe perduto automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 11, III punto, c.c. del 1865.

La corte di appello, in prima battuta, ha riconosciuto che “*il figlio minore di un cittadino italiano, nato in Brasile, non potesse perdere la cittadinanza italiana al momento della sua nascita*” pur avendo assunto quella brasiliana secondo l’ordinamento dello stesso stato in cui è venuto alla luce, nella specie in applicazione della regola dello *ius soli*.

Il giudice di appello poi, con un ragionamento giuridico non poco contraddittorio, ha aggiunto che lo stesso soggetto munito dalla nascita di cittadinanza brasiliana “*al raggiungimento della maggiore età avrebbe potuto certamente rinunciare e far valere, al contrario, la cittadinanza italiana*”.

La corte di merito ha condotto un’analisi non conforme al testo normativo, applicando un ragionamento inverso a quello previsto dalla normativa all’epoca vigente (che consentiva la doppia cittadinanza ed al contempo, ai sensi dell’art. 8 della legge 555 del 1912, esplicitava il **principio del libero consenso** idoneamente esteriorizzato quale causa giustificatrice della perdita della cittadinanza italiana), giungendo così ad ipotizzare che, al raggiungimento della maggiore età, la mancata rinuncia alla cittadinanza brasiliana fosse stata la causa (esclusiva) della perdita di quella italiana.

Al contrario, a ben vedere, al raggiungimento della maggiore età il sig. ██████████ avrebbe dovuto manifestare una **esplicita, volontaria e consapevole rinuncia della cittadinanza italiana** acquisita automaticamente (per diritto di sangue) nella qualità di figlio minore, nato in Brasile, da cittadino italiano.

4. La violazione degli artt. 101, 183, comma 4, e 359 c.p.c.

Con il **secondo motivo**, il ricorrente denuncia la **violazione degli artt. 101, 183, comma 4, e 359 c.p.c.**, avendo reso il giudice di secondo grado una sentenza “a sorpresa” applicando l’art. 11 n. 3 c.p.c., come sopra rilevato, non stimolando il contraddittorio tra le parti, in violazione ed in pregiudizio del diritto di difesa degli odierni ricorrenti, con immediata incidenza causale sul contenuto della sentenza emessa.

Si tratta di una censura che specifica (sotto il profilo procedurale) quanto già censurato nella seconda parte del primo motivo. Questo Ufficio ritiene che le considerazioni già svolte nel

motivo precedente consentano di assorbire il profilo procedurale relativo alla dedotta violazione del contraddittorio.

5.- La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.

Con il **terzo motivo** il ricorrente censura la decisione per avere male applicato l'art. 2729 c.c. giacché in materia di cittadinanza, segnatamente in tema di perdita della cittadinanza ai sensi dell'art. 11 c.c. del 1965, non sono ammesse le presunzioni semplici per supportare il ragionamento del giudice.

La censura è fondata.

Da quanto affermato in relazione al primo motivo, è agevole ricavare che le fattispecie abdicative o estintive della cittadinanza non possono essere ancorate a ragionamenti giuridici presuntivi e/o ricavabili in via induttiva.

L'acquisto o la perdita di uno *status*, quale dato caratteristico della persona, non può trovare il proprio fondamento sul ragionamento induttivo dal momento che ogni individuo è titolare di un "*diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino*" ed ancora, quando la cittadinanza sia imposta per disposizione di legge "*non si può presumere la rinuncia alla propria nazionalità, ma deve averne la prova chiara ed esplicita*" (cfr. cass. 11 febbraio 2010, n. 3175; Cass. sez. unite, 25 febbraio 2009, n. 4466).

Non si può fare a meno di rilevare come la decisione incorra in evidenti contraddizioni: per un verso afferma la convinzione che il giudizio in materia di cittadinanza non può essere condotto sulla base di elementi indiziari mentre, per altro verso, si spinge sino a riconoscere che lo *status civitatis* sia venuto meno per gli effetti (taciti) della avvenuta naturalizzazione.

Va poi detto che la decisione ha fatto uso di categorie giuridiche (perdita della cittadinanza per fatti concludenti a seguito di presunta avvenuta naturalizzazione) senza avere approfondito i necessari presupposti di fatto posti a base del meccanismo presuntivo applicato: nella decisione si presume che [REDACTED] fosse sottoposto al decreto di "Grande Naturalizzazione Brasiliana" senza alcuna evidenza concreta circa la sua residenza in Brasile alla data del 15 novembre 1889.

Ancora, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, non si attribuisce alcuna rilevanza al documento denominato certificato negativo di naturalizzazione perché "*il documento non è costituito dall'attestato negativo del possesso della cittadinanza brasiliana del sig. Raminelli, bensì semplicemente dall'attestato che egli non risulta in una lista di avvenuta naturalizzazione, il che può spiegarsi anche con il lungo tempo trascorso o con l'impossibilità o la notevole difficoltà di reperire tali liste*".

In conclusione, la decisione poggia su una serie di concatenazioni congetturali da cui desumere l'avvenuta perdita dello *status civitatis* e non è in linea il quadro normativo sopra delineato.

6. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115, comma 1, c.p.c.

Con il **quarto motivo ed il quinto motivo**, da esaminare congiuntamente, il ricorrente evidenzia ulteriori specifici vizi procedurali riguardanti l'onere della prova in materia di riconoscimento dello *status civitatis iure sanguinis* e la violazione dei canoni del prudente apprezzamento del giudice nell'ambito del giudizio di fatto e nella valutazione delle prove.

Le censure sono fondate.

La sentenza impugnata, non uniformandosi ai principi giurisprudenziali anche recenti e già menzionati (cfr. cass. civ. 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. civ. S.U. 4466/2009; cass. civ. 11 febbraio 2010, n. 3175), introduce il singolare principio dell'inversione dell'onere della prova in questa materia, addossando in capo ai discendenti l'onere di provare la propria cittadinanza e non invece a coloro che la contestano (la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere provata da coloro che la contestano cfr. in questo senso sopra cit. cass.civ. 11 febbraio 2010, n. 3175).

Ad avviso di questo Ufficio, non è possibile derogare al principio secondo il quale la prova dei fatti ostativi alla conservazione ed alla trasmissione dello *status civitatis* incombe su coloro che si oppongono.

In questo contesto, è mancata la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi, né la decisione ha rispettato il canone formale introdotto dall'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di findare la decisione sulle prove proposte dalle parti e di considerare come provati "*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*".

5.-Conclusioni

Il percorso storico e giurisprudenziale della questione oggetto del presente giudizio e la perdurante attualità del problema giuridico relativo allo stato delle persone (cittadinanza *iure sanguinis*) induce questo Ufficio a sollecitare la formulazione del principio di diritto secondo il quale "*la rinuncia allo status di cittadino italiano (diritto soggettivo e imprescrittibile) non può essere tacita né risultare da fatti concludenti (quali ad es. naturalizzazioni di massa) ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà (sostanziale) ed inequivoca, da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana.*

La rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. La rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici



ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivoca di rinunciare allo stato di cittadino italiano”.

Per questi motivi

Chiede che le Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso, ribadiscano il principio di diritto indicato nella presente requisitoria.

Roma il 28.6.2022

Il Sostituto Procuratore Generale

(Luisa De Renzis)



PROCURATORE GENERALE GIO. DEBIO CALABRONE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA CIVILE

Oggi, li 5/7/2022

L'assistente giudiziario
Alessandra Detozzi

